

## REGOLAMENTO (CE) N. 2180/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione <sup>(2)</sup>, è opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dalle restituzioni applicabile a partire dal 1° gennaio 2004, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli.
- (2) In vista dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri occorre adeguare la delimitazione di alcune zone di destinazione di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. Al fine di semplificare le procedure, è oppor-

tuno combinare tale adeguamento con l'aggiornamento annuale del regolamento (CEE) n. 3846/87.

- (3) È pertanto necessario modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3846/87.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

L'articolo 1, punto 2, è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).